



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di deliberazione n. 11**  
**del Consiglio dei Sindaci**

**OGGETTO: Servizio integrato di gestione dei rifiuti. Approvazione Tariffe per la gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2025.**

L'anno duemilaventicinque addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:00** nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana e nella stanza virtuale in videoconferenza, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità Valsugana e Tesino

Presenti i signori:

ENRICO GALVAN	Presidente
GIORGIO MARIO TOGNOLLI	Sindaco di Bieno
ALBERTO VESCO	Sindaco di Castel Ivano
GRAZIELLA MENATO	Sindaco di Castello Tesino
CLAUDIO CEPPINATI	Sindaco di Castelnuovo
LEONARDO CECCATO	Sindaco di Cinte Tesino
DIEGO MARGON	Sindaco di Novaledo
EDY LICCIARDIELLO	Sindaco di Ospedaletto
LORENZA ROPELATO	Sindaco di Scurelle
GIAMPAOLO BONELLA	Sindaco di Telve di Sopra
DANIELA CAMPESTRIN	Sindaco di Torcegno

Assenti:

NICOLETTA TRENTINAGLIA	Sindaco di Carzano
CLAUDIO VOLTOLINI	Sindaco di Grigno
OSCAR NERVO	Sindaco di Pieve Tesino
MIRKO MONTIBELLER	Sindaco di Roncegno Terme
FEDERICO MARIA GANARIN	Sindaco di Ronchi Valsugana
ANDREA GIAMPICCOLO	Sindaco di Samone
MATTEO DEGAUDENZ	Sindaco di Telve

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Sonia Biscaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Enrico Galvan nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Servizio integrato di gestione dei rifiuti. Approvazione Tariffe per la gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2025.

## IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Evidenziato che il Consiglio dei Sindaci:

- con deliberazione n. 1 di data 16.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha nominato il Presidente della Comunità Valsugana e Tesino nella persona del sig. Enrico Galvan;
- con successiva deliberazione n. 2 di data 16.08.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ha preso atto della propria composizione.

Premesso che

la Comunità Valsugana e Tesino gestisce, sulla base di apposita convenzione sottoscritta in data 29 marzo 2018, il servizio di raccolta e trasporto rifiuti per tutti i Comuni dell'ambito e in particolare alla Comunità compete la determinazione, l'applicazione e la riscossione della Tariffa Rifiuti (TA.RI.).

La Comunità ha istituito una tariffa unica per l'intero ambito territoriale avente natura corrispettiva, così come disposto nel Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, Nome in materia ambientale, nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e del Decreto Ministeriale del 20 aprile 2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati".

I principi sui quali si fonda il modello tariffario sono: il principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga" e il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio della stessa normativa statale.

Il piano economico finanziario unico costituisce il presupposto per la determinazione della TA.RI. secondo quanto stabilito dal sopra citato D.P.R. 158/1999.

La Legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha affidato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo dei rifiuti e in particolare l'art.1 comma 527 affida all'autorità anche il compito di armonizzare gli obiettivi economico – finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con incarico di definire nuove metodologie di determinazione dei costi e delle tariffe.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge di cui sopra, ARERA, con l'allegato A alla delibera n. 242 del 18 giugno 2019 "*Quadro strategico 2019-2021 dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente*", ha presentato gli obiettivi strategici - relativi all'area Ambiente - che inquadrano la strategia di intervento per la regolazione e il controllo nello scenario attuale e di medio termine e le relative misure da adottare per la realizzazione di ciascun obiettivo strategico.

Conseguentemente a quanto sopra l'Autorità ha emanato, tra le altre, una serie di deliberazioni finalizzate alla definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani Economico Finanziari (PEF) e in particolare con la Del. 449/19 veniva adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio (2020-2021) e con la Del. 363/2021 veniva adottato l'MTR-2 per il secondo periodo regolatorio (2022-2025).

Considerato che la sopracitata deliberazione n. 363/2021/R del 3 agosto 2021 ha previsto l'elaborazione di un PEF quadriennale con previsione di aggiornamento biennale e revisione verifiche infra-periodo.

Preso atto che con la Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 12 di data 29/04/2024 si è proceduto all'aggiornamento biennale Piano Economico Finanziario 2022-2025 ai sensi delle Delibere n. 363/2021/R/Rif e n. 389/2023/R/Rif dell'ARERA e all'approvazione delle tariffe per la gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2024.

Ritenuto quindi di mantenere il Piano Economico Finanziario così come calcolato per l'anno 2025 nel PEF 2022-2025, come aggiornato nel 2024, quale base per la predisposizione delle tariffe da applicare per la gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2025, come previsto dall'ARERA, e di intervenire attraverso risorse proprie dell'Ente a copertura dei maggiori costi eventualmente non ristorati dal gettito tariffario.

Ritenuto inoltre di predisporre le proposte di tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, comprensive dei costi di spazzamento, diversificato per ciascun ambito comunale in ragione del servizio richiesto, come da tabella A che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Ritenuto infine, in attuazione al Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TA.RI.), di adottare le seguenti disposizioni:

1. Riduzione percentuale della parte variabile della tariffa per APSP (art. 18): nella misura del 40%;
2. Riduzione percentuale della parte variabile della tariffa per le scuole dell'infanzia (art. 18): nella misura del 80%;
3. Riduzione percentuale della parte variabile della tariffa per i Comuni che si fanno parte attiva nel recupero di rifiuti rinvenuti su aree pubbliche (art. 18): nella misura del 50%;
4. Litri minimi annui da addebitare a ciascun componente del nucleo familiare (art. 16): litri 100;
5. Tariffa per titolari di partita IVA privi di locali dedicati all'attività esercitata (art. 22): Euro/anno 20,00;
6. Determinazione tariffa per conferimenti presso Centri di Raccolta (art. 22): come da tabella B allegata;
7. Determinazione tariffa per manifestazioni occasionali (art. 22): come da tabella C allegata.

Considerato infine che con le deliberazioni n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" e n. 176/2025/R/Rif del 15/04/2025 "Conferma delle disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" l'ARERA ha stabilito l'introduzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e già applicate a partire dall'anno 2024 per i seguenti importi: 0,10 euro/utenza per la componente  $UR_{1,a}$  per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; 1,50 euro/utenza per la componente  $UR_{2,a}$  per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, e che è stata introdotta la componente  $UR_{3,a}$  per la copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti nella misura di 6,00 euro/utenza a decorrere dal 1 gennaio 2025.

Tutto ciò premesso

Visti:

- la Convenzione per la Gestione Associata del Servizio Pubblico del Ciclo dei Rifiuti;
- il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Nome in materia ambientale" e ss. mm.ii.;
- il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

- il Decreto Ministeriale del 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;
- la Deliberazione n. 242 del 18 giugno 2019 “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la Deliberazione n. 363 del 3 agosto 2021 “approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- il Regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TA.RI);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;
- la Legge Provinciale 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.ii. “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.ii;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il “Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino”, adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell’Ente;
- il decreto del Commissario n. 15 dd. 25.01.2022, con il quale è stato adottato l’“Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l’effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 12.12.2024, ad oggetto: “Approvazione del D.U.P. 2025-2027, del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).”;
- il decreto del Presidente n. 169 dd. 30.12.2024, ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria”;
- il decreto del Presidente n. 51 di data 27.03.2025, avente ad oggetto "Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2025 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino";
- il decreto del Presidente n. 1 di data 18/08/2022, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino;

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

Ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di rispettare la scadenza di approvazione delle tariffe al 30.04.2025.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio dei Sindaci, come disposto dall'art. 16 della L.P. 3/2006, come sostituito dall'art. 5 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022.

Preso atto della votazione riportata nell'allegato formante parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

### **DELIBERA**

1. Di approvare le tariffe per la gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2025, relative alle utenze domestiche e non domestiche, comprensive dei costi di spazzamento strade diversificato per ciascun ambito comunale in ragione del servizio richiesto, allegate al presente provvedimento come allegato A, formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di adottare per l'anno 2025 le seguenti disposizioni:
  - Riduzione percentuale della parte variabile della tariffa per APSP (art 18): nella misura del 40%;
  - Riduzione percentuale della parte variabile della tariffa per le scuole dell'infanzia (art 18): nella misura del 80%;
  - Riduzione percentuale della parte variabile della tariffa per i Comuni che si fanno parte attiva nel recupero di rifiuti rinvenuti su aree pubbliche (art 18): nella misura del 50%;
  - Litri minimi annui da addebitare a ciascun componente del nucleo familiare (art. 16): litri 100;
  - Tariffa per titolari di partita IVA privi di locali dedicati all'attività esercitata (art. 22): Euro/anno 20,00;
  - Determinazione tariffa per conferimenti presso Centri di Raccolta (art. 22): come da tabella B allegata;
  - Determinazione tariffa per manifestazioni occasionali (art. 22): come da tabella C allegata.
3. Di dare atto che già dall'anno 2024 si applicano le disposizioni introdotte dall'ARERA inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - €.0,10 euro/utenza per la componente  $UR_{1,a}$  per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - €.1,50 euro/utenza per la componente  $UR_{2,a}$  per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
4. Di dare atto che dall'anno 2025 dovrà essere introdotta un'ulteriore componente di perequazione nel settore rifiuti espressa in euro/utenza e quantificata inizialmente come segue:

- € 6,00 euro/utenza per la componente  $UR_{3,a}$  per la copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti.

5. Di fissare al 1° gennaio 2025 la decorrenza delle tariffe di cui al presente provvedimento.
6. Di dichiarare a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione come da allegato, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm., per le motivazioni espresse in premessa.

*Ai sensi dell'art. 4, comma IV, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività
- esito della votazione

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*